

A CHI
rivolgersi

Ufficio competente

Area IV - REGOLAZIONE DEL MERCATO
E TUTELA DEL CONSUMATORE

E-mail

protesti@lg.camcom.it

PEC

cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Sede di Livorno

Piazza del Municipio, 48
Telefono: 0586 231.289 - 281 - 223

Sede di Grosseto

Via F.lli Cairoli, 10
Telefono: 0564 430.285 - 236

Orario al pubblico

08:45-12:45 dal lunedì al venerdì
15:15-16:45 nei giorni di martedì e giovedì
(orario invernale)
15:15-16:45 il martedì (orario estivo)

LA
PROCEDURA
PER LA
DEI
**cancellazione
protesti**

*Linee guida
per la presentazione
delle istanze
di cancellazione
alla Camera
di Commercio
della Maremma
e del Tirreno*

Che cos'è il protesto?

Il protesto è un atto pubblico attraverso il quale i pubblici ufficiali abilitati (notai, ufficiali giudiziari e segretari comunali) attestano il mancato pagamento di una cambiale, tratta, assegno bancario e postale o la mancata accettazione di una tratta.

Cos'è il Registro Informatico dei protesti?

E' la banca dati ufficiale che contiene le informazioni relative a tutti i protesti levati a carico di persone e/o imprese sul territorio nazionale negli ultimi 5 anni.

Il 1° di ogni mese la Camera di Commercio riceve, per la circoscrizione territoriale di propria competenza, gli elenchi mensili dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali e li pubblica nel Registro Informatico dei protesti nei 10 giorni successivi alla ricezione.

La registrazione informatica assicura completezza, omogeneità e tempestività delle informazioni su tutto il territorio nazionale.

La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro per 5 anni dalla data di iscrizione, sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la cancellazione.

La cancellazione può essere chiesta:

- per avvenuto pagamento della cambiale entro 12 mesi dalla data di levata;
 - per avvenuta riabilitazione da parte del Tribunale;
 - per illegittima o erronea levata del protesto su assegni o titoli cambiari;
- e va presentata alla Camera di Commercio della provincia nella quale il protesto è stato levato.

Come si consulta il Registro?

Il Registro è pubblico e liberamente consultabile, tramite interrogazioni puntuali sui singoli nominativi e rilascio di visure e certificati, a livello



nazionale, attestanti l'esistenza (o non esistenza) di protesti levati a carico di persone ed imprese negli ultimi cinque anni, con le modalità seguenti:

- **presso l'Ufficio protesti della Camera di Commercio** - il rilascio è immediato;
- **direttamente dai terminali degli utenti** collegati al sistema informatico delle Camere di Commercio tramite il servizio Telemaco. Per accedere al servizio occorre effettuare la registrazione sul sito www.registroimprese.it

In quali casi è possibile chiedere la cancellazione del protesto?

1) Avvenuto pagamento.

Il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto di cambiale o vaglia cambiario abbia effettuato il pagamento dell'importo nominale del titolo, delle spese e degli interessi legali come dovuti, può chiedere la cancellazione, inoltrando istanza alla Camera di Commercio, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto (o dichiarazione di rifiuto di pagamento), tutti in originale.

Il debitore che non è in grado di reperire l'effetto può produrre, in sostituzione del titolo quietanzato, un certificato di un'azienda di credito attestante il deposito dell'importo del titolo vincolato al portatore.

2) Illegittimità o erroneità del protesto

La richiesta può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente per vaglia cambiari, tratte accettate ed assegni. L'istanza può essere presentata anche dai pubblici ufficiali levatori e dagli istituti di credito. Alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare l'asserita erroneità/illegittimità del protesto.

3) Riabilitazione.

Il soggetto protestato che abbia ottenuto - previo pagamento dell'importo nominale del titolo, delle spese, degli interessi legali come dovuti ed a condizione di non aver subito ulteriori protesti nei successivi 12 mesi - la riabilitazione, con Decreto del Presidente del Tribunale territorialmente competente, ha diritto di ottenere la cancellazione del protesto, presentando istanza alla Camera di Commercio.

Alla domanda di cancellazione deve essere allegata la copia conforme del provvedimento di riabilitazione.

L'Ufficio Protesti della Camera di Commercio provvede, ai sensi di legge, a pubblicare per 10 giorni sul Registro Informatico dei Protesti gli estremi del decreto di riabilitazione.

Trascorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna opposizione viene disposta la cancellazione del protesto dal Registro Informatico.

Quando si può richiedere l'annotazione/inserimento di informazione aggiuntiva dell'avvenuto pagamento?

In assenza dei presupposti di legge per ottenere la cancellazione per avvenuto pagamento o per riabilitazione, il soggetto protestato che abbia pagato l'importo nominale del titolo, le spese e gli interessi legali come dovuti, può richiedere l'annotazione/inserimento di informazione aggiuntiva dell'avvenuto pagamento. Alla domanda deve essere allegato il titolo quietanzato. **Questa procedura non comporta la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, ma soltanto un'annotazione a margine del protesto.**

Quali sono i costi per il rilascio di visure e certificati?

Presso l'Ufficio Protesti della Camera di Commercio:

- Visura protesti: € 2,00 a nominativo.
- Certificato di esistenza/non esistenza protesti: € 5,00 a nominativo, oltre all'eventuale imposta di bollo.

Dai terminali degli utenti:

- ricerca anagrafica: € 0,20;
- visura effetti: € 0,50.

Quali sono i costi per cancellazione, annotazione/inserimento di informazione aggiuntiva?

Oltre alla domanda in bollo da € 16,00, è dovuto un diritto di segreteria pari a € 8,00 per ogni effetto.

Quali sono i tempi di cancellazione?

Il dirigente responsabile dell'Ufficio protesti della Camera di commercio si pronuncia entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

L'ufficio esegue quanto disposto entro i 5 giorni successivi.

In caso di rigetto dell'istanza, è possibile fare ricorso?

Contro il provvedimento che respinge l'istanza è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo di residenza del debitore protestato.

Modulistica

Sul sito www.lg.camcom.gov.it è possibile scaricare tutta la modulistica necessaria alla procedura di cancellazione dei protesti.